Regione Sardegna | Provincia di Sud Sardegna | Comune di Villasimius

COMUNE DI VILLASIMIUS

CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELL'ESISTENTE IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI APPOSITA SEZIONE DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E GESTIONE DELL'ADIACENTE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOC. ZIMMIONI

BOZZA DI CONVENZIONE

Il Proponente TECNOLOGIE AMBIENTALI LA NATURA È VITA

fase	***data***	***rev.***	***Descrizione fase***	***redatto***	***controllato***	***approvato***
00	08/2020	00	STUDIO DI FATTIBILITA'	FQ	MS	

COMUNE DI VILLASIMIUS

(Prov. Sud Sardegna)

BOZZA DI CONVENZIONE

RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELL'ESISTENTE IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI APPOSITA SEZIONE DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E GESTIONE DELL'ADIACENTE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOC. ZIMMIONI

L'anno duemilaventi, il giorno ……. del mese di ……. (……/……/2020) avanti di me Dott.…… Segretario Generale del Comune di Villasimius, autorizzato a rogare contratti in forma pubblica e nell'interesse dell'Ente in virtù dell'art. 97, comma 4, punto c) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nonchè ai sensi dell'art. …… del vigente Statuto comunale, sono personalmente comparsi

- il Comune di Villasimius, con sede in Piazza Gramsci n. 8, (C.F. .....), qui rappresentato dal……..... nato a……. il…… …… e domiciliato per la carica presso il Comune di....., nella sua qualità di ……

- La Ditta……. con sede in ……., Via ……., C.F. ..... e P. Iva…… iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di……. in data …….. qui rappresentato dal Sig. ……., nato a …….. il e Residente in …… in …… via …….. nella sua qualità di ……..

Di seguito anche indicate congiuntamente come "Parti".

Sull'identità personale dei suddetti comparenti io Segretario sono certo.

Di comune accordo, con il mio consenso, le parti che sanno leggere e scrivere rinunciano all'assistenza dei testimoni a termini dell'art. 48 della Legge notarile vigente.

PREMESSO CHE

a) in data ..... il Soggetto Promotore Tecnologie Ambientali srl ha presentato, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di Project

Financing avente ad oggetto la Concessione per "LA PROGETTAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELL'ESISTENTE IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI APPOSITA SEZIONE DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E GESTIONE DELL'ADIACENTE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOC. ZIMMIONI" di seguito anche "Impianti";

b) il Comune di Villasimius ha valutato positivamente la proposta e con provvedimento n……. in data…… 2020, inserendo il relativo intervento negli strumenti di programmazione, ha proceduto all'approvazione del progetto stesso;

c) conseguentemente il Comune di Villasimius ha pubblicato un bando, a seguito di determinazione dirigenziale n ..... del …… 2020, relativo alla procedura aperta per l'affidamento della concessione di lavori pubblici mediante project financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la progettazione, l'esecuzione dei lavori e la gestione degli Impianti, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal Promotore stesso;

d) la procedura si è conclusa con l'aggiudicazione a favore del seguente operatore economico, giusta Determina Dirigenziale N°…….del……. ;

e) le Parti intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la Concessione per "LA PROGETTAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELL'ESISTENTE IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI APPOSITA SEZIONE DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E GESTIONE DELL'ADIACENTE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOC. ZIMMIONI"

f) l'importo dell'investimento ed i costi di progettazione e di costruzione, unitamente agli altri elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario e alla durata della Concessione, costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l'equilibrio economico e finanziario dell'operazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti si stipula quanto segue;

ART. 1

PREMESSE

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Concedente: il Comune di Villasimius (prov. Sud Sardegna);
2. Concessionario: l'operatore economico sopra indicato;

3. Nuovo Codice dei Contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. Concessione: indica il rapporto tra il Concedente e il Concessionario come regolato dalla presente Convenzione.
5. Convenzione: indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione;
6. Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento dei lavori, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni ne-cessari al completamento dell'opera e all'erogazione dei servizi, contenuto nel Progetto, come di volta in volta modificato e aggiornato;
7. Piano Economico-Finanziario: indica il documento recante l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario, asseverato e costituente parte integrante della proposta;
8. Promotore: soggetto proponente: Tecnologie Ambientali srl, con sede in Rimini (RN) in via Melozzo da Forlì n. 36, CAP 47921, C.F./P.IVA 02603960408;
9. Proposta: indica la proposta presentata dal promotore e dichiarata di pubblico interesse ai sensi dell'art. 183 del Nuovo Codice dei Contratti;
10. Società di Progetto: indica la società che verrà eventualmente costituita dall'aggiudicatario;
11. Studio di Fattibilità: indica il documento oggetto della proposta e posto a base di gara dall'amministrazione;

ART. 3
OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Villasimius affida a Tecnologie Ambientali srl, che accetta, la Concessione per "LA PROGETTAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELL'ESISTENTE IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI APPOSITA SEZIONE DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E GESTIONE DELL'ADIACENTE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOC. ZIMMIONI" come individuati nell'allegata planimetria facente parte dell'allegato progetto preliminare, con finanziamento totalmente a carico del Concessionario, secondo il sistema di "project financing" previsto dall'art. 183 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Si precisa che rimangono nella esclusiva disponibilità del Concessionario:

A) L’impianto di compostaggio e relativi edifici servizi con gli arredi;

B) La cabina Mt/Bt, i due serbatoi in cap di raccolta percolato, i due pozzi di captazione acqua di falda e relativi serbatoi di accumulo e rilancio, come individuati nell’allegata planimetria facente parte dell’allegato progetto preliminare;

C) L’impianto antincendio, le reti delle acque reflue, piovane e idrico, la pesa e il sistema di video sorveglianza come individuati nell’allegata planimetria facente parte dell’allegato progetto preliminare;

D) L’impianto fotovoltaico installato sul capannone di trattamento del verde e dell’umido

E) L’area di sedime di cui al Map…..Foglio …..di cui al catasto Urbano/terreni del Comune di Villasimius su cui sarà realizzato l’impianto di trattamento e recupero ingombranti come indicato nella planimetria allegata facente parte dell’allegato progetto preliminare.

3. La presente Concessione in particolare ha per oggetto l’adeguamento dell’esistente impianto mediante:

a) La realizzazione di un impianto di riduzione volumetrica e recupero degli ingombranti costituito da:

1) n. 1 capannone prefabbricato delle seguenti dimensioni:

· Larghezza: m 20.00

· Lunghezza: m 40.00

· Altezza interna sottotrave: m 7,50

2) l’ampliamento della rete antincendio nel rispetto delle norme di prevenzione incendi;

3) l’installazione di un impianto fotovoltaico volto al contenimento energetico;

4) la fornitura di un trituratore e di un elevatore a polipo diesel e relativi cassoni scarrabili

5) l’ampliamento delle reti fognarie, idriche ed elettriche

b) la gestione dell’Impianto di compostaggio secondo quanto previsto nello Studio di Fattibilità e negli altri documenti costituenti la Proposta.

4. Nessun obbligo finanziario deriverà al Comune di Villasimius per la esecuzione delle opere previste dalla proposta del Concessionario e per le attività di gestione previste dalla Concessione.

ART. 4

DURATA DEL CONTRATTO

La durata della concessione è articolata come segue :

mesi 2 (due) per la progettazione esecutiva, mesi sei (6) per la realizzazione delle opere e anni 15 (quindici) per la gestione delle opere a far data dall' inizio delle attività di gestione da ufficializzare con apposito verbale.

ART. 5

VALORE DEL CONTRATTO

A fronte degli obblighi assunti con la presente convenzione, il Concedente riconosce al Concessionario, come corrispettivo dell'investimento per le opere comprensivo del diritto di sfruttamento delle stesse, il diritto ad incamerare i costi unitari derivanti dalla gestione funzionale per un totale di quindici anni di durata:

1) per l'impianto di Compostaggio :

a) Il diritto di gestire funzionalmente l'opera;

b) Il diritto di gestione e recupero dell'investimento con applicazione del prezzo unitario pari a €……oltre IVA per ogni tonnellata di rifiuti conferiti appartenenti ai seguenti Codici CER: 200108, 200302, 200201, 030101, 030105, 030301, 200138, 150103 o altri che in seguito venissero autorizzati, il cui corrispettivo verrà erogato in ragione mensile;

2) per l'impianto di trattamento rifiuti ingombranti:

a) il diritto di gestire funzionalmente l'opera;

b) il diritto di gestione e recupero investimento con applicazione del prezzo unitario pari ad € …….oltre IVA per ogni tonnellata di rifiuti appartenenti ai codici CER che verranno autorizzati il cui corrispettivo verrà erogato in ragione mensile.

I corrispettivi unitari applicati dal Concessionario al momento dell'entrata in esercizio delle attività oggetto della concessione saranno determinati applicando gli incrementi annuali pari al 100% della variazione ISTAT riferita al costo della vita, intercorrenti tra la data di presentazione dell'offerta e quella di entrata in esercizio di ciascun impianto; successivamente al primo anno di gestione gli aggiornamenti avverranno con periodicità annuale applicando l'incremento ISTAT alla tariffa applicata nell'anno precedente.

ART. 6

ROJALTIES A FAVORE DEL CONCEDENTE

Il concessionario riconoscerà al concedente una rojalties pari ad € ……..oltre IVA per ogni tonnellata di rifiuti conferiti all'impianto oggetto della concessione; il Concedente emetterà fatture semestrali, che il Concessionario pagherà entro il tempo di 60 giorni dall'emissione della fattura.

ART. 7

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Al fine di promuovere l'installazione di impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili e rendere economicamente sostenibili tali investimenti le parti concordano che l'energia elettrica prodotta dagli impianti che installerà il concessionario concorrerà a diminuire il quantitativo di energia che il concessionario dovrà acquistare durante il periodo dei quindici anni di durata della concessione.

Al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria di tali investimenti il concedente si impegna ad acquistare, o fare acquistare ad un eventuale nuovo concessionario o nuovo gestore, tutta l'energia rinnovabile che produrranno gli impianti realizzati dal concessionario per il periodo che va dal termine della presente convenzione fino allo scadere del venticinquesimo anno dall'avvio della produzione da parte degli impianti installati a cura e spese del concessionario.

Si concorda inoltre che il prezzo con cui verrà acquistata l'energia in questione sarà il medesimo praticato dal principale operatore elettrico nazionale utilizzando il prezzo pieno praticato comprensivo di accise, trasporto, imposte, ecc. con la sola esclusione dell'IVA; a tale prezzo verrà infine applicata l'aliquota IVA vigente al momento.

ART. 8

SOCIETA DI PROGETTO

1. Il Concessionario ha la facoltà di costituirsi in Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con capitale sociale minimo pari ad Euro …..... (…...../), interamente sottoscritto e versato.

2. Nel caso di subentro della società di progetto nel rapporto di concessione, la Società di progetto medesima diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente.

3. In tale caso i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla Società e a garantire il buon adempimento degli obblighi del Concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera, così come previsto

dall'articolo 184 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. Fermo restando quanto previsto al paragrafo che precede, la partecipazione di ciascuno dei soci potrà essere trasferita:

(a) qualora il nuovo socio intenda entrare nella compagine azionaria del Concessionario anteriormente alla data di ottenimento dell'ultimo certificato di Collaudo a condizione che

possegga i requisiti richiesti, nessuno escluso, posseduti dal socio uscente in misura non inferiore e comunque senza elusione dell'obbligo di partecipazione al capitale da parte dei soci originari;

(b) qualora il nuovo socio intenda entrare nella compagine azionaria del Concessionario successivamente alla data di inizio attività, a condizione che possegga i requisiti richiesti e che il trasferimento sia comunicato per iscritto al Concedente almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista, indicando il nominativo del socio subentrante e producendo tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti e comunque sempre previa presa d'atto del Concedente;

(c) in caso di insolvenza di un socio o dichiarazione di fallimento o assoggettamento a procedure concorsuali dello stesso.

5. La Società di Progetto potrà affidare ad altri soggetti alcune delle attività oggetto della Proposta, secondo la disciplina prevista dal successivo articolo 9.

6. La Società di Progetto potrà emettere obbligazioni e titoli di debito secondo quanto previsto dall'art. 185 del Nuovo Codice dei Contratti.

ART. 9
IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad eseguire, a sua cura e spesa, tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione dei lavori ed la gestione degli impianti.
2. Per la progettazione il Concessionario assume l'obbligo di eseguire, a proprie cure e spese, tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione degli elaborati progettuali. In particolare:
   a) redigere a regola d'arte, nel rispetto delle normative tecniche vigenti, il progetto esecutivo dei lavori;
   b) compiere, nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie alla

definizione del progetto esecutivo in relazione alla realizzazione degli interventi edilizi e all'erogazione dei servizi, compresi, a titolo esemplificativo, tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni;

c) nominare a propria cura e spese il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nel rispetto del D.Lgs. 81/2008;

d) trasmettere il progetto esecutivo, completo di ogni autorizzazione, al Concedente per la relativa approvazione.

3. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente Convenzione, nei documenti contrattuali e nella documentazione progettuale, fermo restando che i permessi di costruire relativi alle opere da realizzare verranno rilasciati a titolo gratuito dall'amministrazione competente, a norma dell'art. 17, comma 3, lettera c, del D.P.R. n. 380/2001.

4. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previsti dalla Convenzione in conformità al progetto esecutivo e al Cronoprogramma, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili; resta salva la possibilità di realizzare i lavori in termini anticipati rispetto alle previsioni del Cronoprogramma. In tale ambito, prima dell'inizio dei lavori, il Concessionario, a sua cura e spese, dovrà comunicare al Concedente il nominativo del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

5. Il Concessionario dovrà consentire tutte le visite ed i controlli che il Concedente vorrà effettuare, nelle aree interessate dai lavori, al fine di verificare il corretto avanzamento dei lavori.

6. Il Concessionario si obbliga ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria dell'Immobile, accollandosi in via esclusiva i costi degli interventi medesimi, secondo quanto previsto dal Piano di Manutenzione dell'Opera.

7. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti realizzati e gestiti, sostenendone integralmente i costi;

8. In ogni caso restano a carico del Concedente gli interventi di manutenzione straordinaria che si renderanno necessari a causa di calamità naturali, eventi eccezionali o imprevedibili.

9. Il Concessionario si obbliga ad osservare gli impegni previsti nello Studio di Fattibilità e negli altri documenti costituenti la Proposta per tutta la durata della Convenzione. Si precisa che la energia elettrica derivante dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico proposto dal

Concessionario, nei limiti delle approvazioni previste dalla vigente normativa, e quella prodotta dall'impianto esistente, dovrà concorrere al fabbisogno energetico del nuovo impianto e delle installazioni esistenti;

10. Il Concessionario si impegna a mantenere aggiornati il certificato di prevenzione incendi, i certificati impiantistici, il DVR ed il certificato decennale relativo alla verifica statica della struttura.

11. Il Concessionario provvederà altresì alla gestione degli impianti in Concessione per tutta la durata della medesima, con la massima diligenza e nel pieno rispetto della presente Convenzione, della normativa applicabile, nonché delle "caratteristiche del servizio e della gestione" esplicitate nel progetto di fattibilità tecnico economica.

12. Il Concessionario si impegna a rilasciare tutte le cauzioni, garanzie e coperture assicurative previste dal Codice dei Contratti e dalla presente Convenzione.

13. Il Concessionario sarà responsabile dei danni e pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività direttamente al Concedente, anche per fatto doloso e colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, subappaltatori e sub affidatari e di chiunque si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante i lavori, sia nel periodo di gestione.

14. Il Concessionario si impegna a rilasciare al Concedente le necessarie servitù di passaggio ed utilizzo degli spazi comuni destinate a soddisfare le eventuali esigenze di manutenzione e conduzione delle reciproche attività.

15. Il Concessionario conferma, come previsto dal progetto e dal piano di gestione, che al termine della concessione resteranno nella piena disponibilità del Comune: la struttura e gli impianti realizzati per il trattamento e recupero degli ingombranti nonché l'impianto di produzione del compost e le opere annesse.

ART. 10
IMPEGNI DEL CONCEDENTE

Nell'ambito dei rapporti con il Concessionario, il Concedente si impegna a:

- prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diversi dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile;
- consegnare al Concessionario, entro i termini previsti dalla Convenzione, le aree necessarie alla realizzazione degli interventi disponibili e libere da ogni vincolo, al fine di non ritardare la esecuzione delle opere;

- svolgere le attività di vigilanza e di collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice dei Contratti ed in conformità alla presente Convenzione;
- adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di interferenze che possano ostacolare o pregiudicare il progetto entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma;
- trasmettere al Concessionario le informazioni e i documenti relativi a provvedimenti che concernono l'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dal progetto;
- comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione dalla fase di progettazione a quella di gestione;
- eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria indicati al comma 8 dell'articolo 9;
- concedere al Concessionario le necessarie servitù di passaggio ed utilizzo degli spazi comuni destinate a soddisfare le esigenze di manutenzione e conduzione delle reciproche attività;
- il concedente si impegna per tutto il periodo di concessione a conferire presso l'impianto oggetto della concessione tutti i rifiuti rientranti fra i CER autorizzati dallo stesso prodotti e contemporaneamente si impegna a promuovere presso gli enti preposti alla programmazione e pianificazione in tema di rifiuti il conferimento presso l'impianto in questione da parte dei Comuni limitrofi o altri interessati ai conferimenti.

  Quanto sopra è finalizzato al raggiungimento del quantitativo di rifiuti conferiti almeno pari al quantitativo previsto per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione.

ART. 11
ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE

1. Il Concedente potrà verificare in ogni momento la corretta gestione del servizio.
2. Il Concessionario si impegna a trasmettere al Concedente una relazione annuale sull'andamento della gestione dei servizi relativi alla Concessione.
3. Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utili alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione.

ART. 12
SUBAPPALTO

1. Il Concessionario potrà subappaltare le prestazioni previste dalla presente convenzione nel rispetto della normativa vigente; il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Nuovo Codice dei Contratti e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni subappaltate.

2. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto/subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
3. In caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Concedente procederà a richiedere al Concessionario la consegna o l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
4. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 174 del Nuovo Codice dei Contratti.

ART. 13
COLLAUDO

1. Il Concedente provvederà a nominare il collaudatore delle opere, prima dell'inizio dei lavori, comunicando il nominativo del collaudatore al Concessionario a mezzo PEC.
2. Qualora il Concedente non provveda alla nomina del collaudatore entro il termine indicato, l'adempimento sarà curato dal Concessionario, incaricando professionista abilitato.
3. Entro quattro mesi dall'ultimazione delle opere stesse, il collaudatore consegnerà al Concedente e al Concessionario il certificato di collaudo. Trattandosi comunque di opere realizzate su bene pubblico, quindi di lavori soggetti al Codice dei Contratti, il certificato di collaudo dovrà essere approvato dal Concedente nei tempi e nei modi stabiliti dal D.Lgs.

50/2016.

4. Qualora il Concedente non provvedesse all'approvazione del certificato di collaudo entro 120 giorni dall'emissione dello stesso, questo si intenderà reso in senso favorevole.
5. Le spese del collaudo, ivi comprese quelle relative al corrispettivo del collaudatore, sono poste a carico del Concessionario, che le anticiperà al Concedente.

6. Per il certificato di collaudo, il Concessionario dovrà fornire al collaudatore tutta la documentazione prevista per legge ed ogni altra documentazione richiesta dallo stesso.
7. Qualora il collaudo dovesse avere esito negativo, anche in parte, il Concessionario sarà tenuto, a proprie cure e spese, a rimuovere i vizi riscontrati, così da rendere l'opera eseguita a regola d'arte e quindi collaudabile.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 102 del Nuovo Codice dei Contratti.
9. Il Concessionario potrà richiedere il collaudo a seguito della realizzazione anche soltanto di una parte delle opere previste. Il collaudatore provvede all'emissione del certificato di collaudo parziale entro 60 giorni dalla richiesta del Concessionario.

ART. 14
FORZA MAGGIORE

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di forza maggiore, la parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata.

2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per eventi di forza maggiore si intendono:

- guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, invasioni, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- tumulti e occupazioni delle aree su cui ricade l'impianto in oggetto, o altri atti violenti di terzi non imputabili al Concessionario o alla sua organizzazione aziendale tali da impedire la corretta esecuzione dei lavori previsti dalla presente Convenzione, nonché il corretto svolgimento dell'attività di gestione dell'impianto stesso.
- scioperi, sabotaggi o atti di scioperanti, conflitti tra lavoratori, purché non attinenti direttamente all'organizzazione aziendale del Concessionario e dei suoi fornitori;

- fenomeni naturali avversi: esondazioni, fulmini, terremoti, siccità;
- indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concessionario o a terzi affidatari dei lavori e servizi oggetto della presente Convenzione;
- espropriazioni, confische, sequestri o demolizioni, ordinate dalla Pubblica Autorità non dipendenti da fatto del Concessionario;
- inquinamenti che necessito interventi di bonifica dell'area interessata per cause non imputabili al Concessionario;
- epidemie e contagi.

3. La parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
4. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione o di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore.
5. Ciascuna parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.

ART. 15
SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

1. Qualora in seguito a un evento di forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, questo non sia in grado di prestare, in tutto o in parte, i servizi di cui all'art. 9, comma 11, dovrà fornire nella comunicazione al Concedente di cui all'articolo 11, comma 1, un'indicazione del Servizio che non può essere prestato a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente.
2. Entro 3 giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione ai servizi non erogabili.
3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, tuttavia le Parti dovranno, entro 7 giorni dalla data dell'evento, raggiungere un accordo per l'erogazione del servizi interessati dall'evento.
4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire i servizi erogabili indicati nell'informativa.
5. Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario entro 3 giorni.

Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo comma.

6. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del servizio:

a) qualora la sospensione per forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario ecceda i 20 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, i termini di gestione del servizio, nonché il periodo di validità della presente Convenzione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;

b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare una alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l'equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario di cui all'articolo 20 della presente Convenzione.

7. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del Piano Economico-Finanziario, di recedere dalla presente Convenzione ai sensi del successivo articolo 23.

8. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui al presente articolo, il Concessionario avrà la facoltà di prorogare alle stesse condizioni i contratti in essere stipulati con i terzi nell'ambito della Concessione in oggetto per una durata almeno pari al periodo di sospensione del Servizio.

ART. 16
GARANZIE FORNITE DAL CONCESSIONARIO

1. Le Parti danno atto che il Concessionario ha prestato le seguenti garanzie:
   a) garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, consistente in una fideiussione rilasciata in data …….pari ad Euro…..da intendersi svincolata con la sottoscrizione della presente Convenzione;
   b) garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 10% dell'importo dell'investimento, consistente in una fideiussione rilasciata in data da pari ad euro a tutela dell'Amministrazione Concedente da svincolare al collaudo provvisorio; la garanzia beneficerà delle riduzioni previste dalla normativa vigente.
   c) cauzione ai sensi dell'art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 5% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutti

gli obblighi contrattuali, consistente in una fideiussione rilasciata in data_____
da____ pari ad euro_____
a tutela del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dei servizi di cui al precedente art. 6; la cauzione verrà emessa al momento dell'inizio delle attività gestionali e avrà durata di 12 mesi rinnovabili fino al termine della concessione.

ART. 17
POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, le seguenti polizze assicurative:

a) a copertura dei danni subiti dal Concedente nel corso dell'esecuzione dei lavori, avente durata fino al collaudo provvisorio, con le seguenti somme assicurate :

- opere : per un importo corrispondente al valore dei lavori da eseguire pari a.....Euro;
- opere preesistenti : per un importo stimato di 1.000.000,00 Euro a primo rischio assoluto;
- demolizioni e sgomberi : per un importo di 100.000,00 Euro a primo rischio assoluto;

b) polizza a copertura impianto contro i rischi di incendio avente massimale pari ad Euro 3.500.000,00 e durata di 12 mesi rinnovabili fino al termine della concessione;

c) per RC della progettazione con massimale pari al 10% dell'importo dei lavori progettati, con validità fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio;

d) per RC relativa ai rischi di conduzione / gestione delle attività nell'ambito della Convenzione, prevedendo : RCT derivante al Concessionario per eventuali danni a terzi (persone o cose); RCO derivante al Concessionario per eventuali infortuni e malattie professionali sofferti dai prestatori di lavoro che operano nell'esercizio delle attività; massimale unico RCT/RCO non inferiore a 2.000.000,00 Euro. Qualora l'impresa disponga già di una polizza di responsabilità civile verso terzi questa può sostituire la polizza richiesta purchè venga esibita un'attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione con la quale la polizza è stata contratta, che indichi specificatamente gli estremi della polizza, il massimale, il periodo di validità e che il Comune di Villasimius è espressamente considerato terzo.

2. Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, al momento della consegna dei lavori e, successivamente, entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.

ART. 18

PENALI

1. In caso di ritardo nella consegna, da parte del Concessionario al Concedente, del Progetto Esecutivo rispetto ai termini stabiliti dal cronoprogramma allegato alla Convenzione, si applicherà una penale pari a Euro ..... per ogni giorno consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi di ritardo.

2. In caso di ritardo ingiustificato nell'ultimazione dei lavori, rispetto ai termini stabiliti dal cronoprogramma allegato alla Convenzione, si applicherà, per ogni giorno consecutivo di ritardo, una penale corrispondente al 1 ‰ (uno per mille) da computare sull'importo totale dei lavori per come risultante dal Progetto Esecutivo. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% dell'importo totale dei lavori risultante dal progetto esecutivo, al netto di I.V.A.

3. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi dell'art…., qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore all'importo massimo di cui al comma precedente.

4. In relazione alla fase di gestione, in caso di violazione degli obblighi contenuti nella presente Convenzione, nel Piano di Gestione, nel Piano di Manutenzione ed in ogni altro documento allegato o richiamato, per fatto imputabile al Concessionario, il Concedente potrà applicare una penale da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempimento, secondo la gravità dello stesso; resta inoltre impregiudicata ogni azione del Concedente verso il Concessionario per gli eventuali danni subiti.

5. L'applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempimento, a mezzo PEC, alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione. L'ammontare delle penalità applicate al Concessionario, qualora venissero respinte le controdeduzioni dello stesso, verrà detratta dal pagamento della prima fattura in pagamento dei servizi resi al Comune Concedente .

6. Gli inadempimenti agli obblighi contrattuali nella gestione del servizio e le relative penali applicate possono essere principalmente identificati, seppur in via non esaustiva, in:

- violazione degli obblighi relativi all'adeguamento degli impianti e delle strutture alle disposizioni impartite dalle competenti autorità in materia di igiene e sicurezza, con applicazione di una penale da € 250,00 a € 500,00;

- violazione, accertata dagli organismi competenti, degli obblighi in materia di trattamento e tutela del personale impiegato dal Concessionario, con applicazione di una penale di € 500,00;
- ogni violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e in genere di conservazione delle strutture, delle attrezzature e degli arredi, risultante dal Piano di Gestione e dal Piano di Manutenzione, con applicazione di una penale da € 250,00 a € 500,00.

ART. 19
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al punto g) delle premesse costituiscono i presupposti dell'equilibrio economico e finanziario.
2. Le Parti danno atto che l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni riconducibili agli indicatori contenuti nel Piano Economico-Finanziario.

ART. 20
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1 . Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico-Finanziario qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 165 del Nuovo Codice dei Contratti e allorquando le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:

a) gli eventi di forza maggiore di cui all'art. 14;
b) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari o prescrizioni da parte degli Enti autorizzativi o di controllo che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell'opera, nonché di gestione del servizio o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
c) i periodi di sospensione di cui all'art. 15.

2. Per gli interventi necessari si applicheranno i prezzi del listino ufficiale delle opere edili vigente sul territorio comunale (Comune o Regione o Unione Industriali o CCIAA) che sarà all'epoca in vigore, con uno sconto medio pari al 15%.

3. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1, al fine di avviare la procedura di

revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:

a) Piano Economico-Finanziario in disequilibrio;
b) Piano Economico-Finanziario che riproduce la proposta di revisione;
c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in convenzione di quanto previsto nel Piano Economico-Finanziario revisionato.

4. La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione.
5. Qualora le Parti non raggiungessero un accordo sulla revisione del Piano Economico–Finanziario, si applicherà quanto previsto al successivo articolo 23 della presente Con venzione.

ART. 21
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice dei Contratti, il Concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi specificati all'art. 9, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC, all'indirizzo del Concessionario indicato nell'art. 26 della presente Convenzione.
2. La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:
   a) gravi vizi o ritardi nella esecuzione delle opere per un periodo superiore a 100 giorni;
   b) gravi vizi o difformità delle opere riscontrate nella fase di esecuzione lavori;
   c) gravi violazioni che comportino la mancata erogazione dei servizi di cui all'art. 9, comma 11, della presente Convenzione;

d) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o di una delle polizze assicurative di cui agli artt. 16 e 17 della presente Convenzione;

e) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.

3. In ogni caso di risoluzione della Convenzione, il Concessionario sarà tenuto a risarcire al Concedente tutti i danni diretti ed indiretti che siano conseguenza del proprio inadempimento, nessuno escluso ed eccettuato, ed a rifondere allo stesso i maggiori oneri subiti qualora nel frattempo maturati.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti trova applicazione l'art. 1453 del codice civile.

ART. 22
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE E REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE

1 Fermo restando quanto previsto dal Codice dei Contratti, il Concessionario, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente agli obblighi specificati all'art. 10, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC agli indirizzi indicati nel successivo art. 26.

2. Nella misura in cui sia necessario garantire la continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione del servizio medesimo alle modalità e condizioni stabilite dalla presente Convenzione, limitatamente alle risorse economiche disponibili per il Concessionario medesimo senza far ricorso ad indebitamento.
3. Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, il pagamento delle opere e forniture realizzate dal Concessionario sino a quella data utilizzando i prezzi dall' elenco prezzi ed in mancanza quelli da tariffario regionale;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire e del valore attuale della parte del servizio

ancora da effettuare, da calcolare sulla base dei costi monetari della gestione operativa previsti nel Piano Economico-Finanziario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 3, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro apposito verbale entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti sottoscrivano tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intenderanno definitivamente accertati.
5. Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 90 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 4.

ART. 23
RECESSO

1. Qualora entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 20, comma 5, non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ovvero il Concedente potranno recedere dalla Convenzione.
2. In caso di recesso dalla Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 60 giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Convenzione, al fine di quantificare gli importi relativi alle opere realizzate.
3. Per il recesso si fa riferimento a quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 24
SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della Concessione, l'opera, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei servizi passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo concessionario nella gestione del servizio.In tale ambito verrà redatto in contradditorio tra le parti un verbale di consistenza nel quale verrà riportato con foto e descrizione l'elenco dei beni consegnati al Concedente e il loro stato d'uso, nonchè tutta la documentazione inerente la gestione, le autorizzazioni e i collaudi delle opere e apparecchiature in corso di vigenza.

2. Il Concedente si impegna ad avviare almeno 6 mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

ART. 25

EFFICACIA

1.La presente Convenzione assume efficacia dalla sottoscrizione della stessa.

ART. 26

COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e Concessionario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente:……;

b) per il Concessionario:.....

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale for-ma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti.

ART. 27

FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia sull'interpretazione ed esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari

2. Tale competenza non potrà essere derogata neppure per ragioni di connessione o contingenza di cause.

ART. 28

STIPULA CONTRATTO, SPESE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese inerenti la stipula della presente Convenzione, comprensive di quelle previste all'art. 183 del D.Lgs. 50/52016 e s.m.i. e dal bando integrale di gara, sono a carico del Concessionario.

2. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa

ART. 29

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 196, del 30/06/2003, i dati contenuti nel presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

ART. 30

RICHIAMO ALLE NORME GENERALI

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Contratto, si fa richiamo alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti.

ART. 31

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali, la Ditta aggiudicataria dovrà ottemperare agli obblighi di cui all'art.3 della Legge 13.08.2010, n.136.

Ai sensi dell'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successivo decreto-legge n.187 del 12.11.2010 gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti fra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui sopra.

Ove, per il pagamento di spese estranee all'appalto, sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) relativo all'intervento. I soggetti economici comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui al citato articolo 3 della L. 136/10, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.